

Repertorio n.

## **CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella "Allegato B"  
al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni

### **Convenzione tra Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Borgo San Lorenzo per l'uso in orario extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti di Istruzione Superiore ubicati sul territorio comunale.**

L'anno duemiladiciannove (2019) addì ..... (..) del mese di .....  
(..) in Firenze, presso l'Ufficio Sport della Città Metropolitana, posta in Via Cavour, 1 Firenze

#### **FRA I SOTTOSCRITTI**

- Riccardo Maurri il quale interviene nel presente atto, non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Progetti Strategici – Diritto allo Studio e Manifestazioni Sportive, legale rappresentante della Città Metropolitana di Firenze di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo in Firenze, Via Cavour n. 1 (C.F.80016450480 - P.I. 01709770489);

- Marco Giannelli, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio 3, Servizio alla Persona del Comune Borgo San Lorenzo, in applicazione delle norme legislative e di quelle statutarie e regolamentari del Comune di Borgo San Lorenzo (P. IVA e Codice Fiscale 01017000488), con sede in Piazza Dante 2, a ciò autorizzato ai sensi del D.L.gs 18/08/2000 n. 267, domiciliato per la carica nel palazzo degli Uffici Comunali.

#### **Premesso**

- che la vigente normativa ha più volte ribadito che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici debbono essere posti a disposizione della collettività locale ove questo sia compatibile con le esigenze dell'attività didattica;

- che in ottemperanza al principio sopra richiamato, la Città Metropolitana di Firenze si propone di rendere fruibili gli impianti sportivi delle scuole di sua competenza, da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio;

- che con DCM N.108/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Città Metropolitana di Firenze e i singoli Comuni per l'uso in orario

extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti di Istruzione Superiore ubicati sul territorio dei comuni medesimi;

In esecuzione dell'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze N. .... del ....., che apporta modifiche non sostanziali allo schema di convenzione approvato con DCM N. 108/2018 e della .. .....N..... del.....del Comune di Borgo San Lorenzo, esecutive ai sensi di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1**

La Città Metropolitana di Firenze, in seguito denominata **“Città Metropolitana”** definisce con il Comune di Borgo san Lorenzo, in seguito denominato **“Comune”**, che accetta, l'uso della palestra di propria proprietà posta in Borgo San Lorenzo e annessa all'Istituto Scolastico: “I.I.S. GIOTTO ULIVP”, con le modalità d'uso in seguito meglio specificate.

#### **Art. 2 – CONDIZIONI GENERALI**

il Comune potrà usare e disporre di dette palestre esclusivamente al di fuori delle esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive scolastiche, nei termini previsti dal provvedimento sopra citato, per attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90 legge finanziaria 2003, e di promozione culturale, sociale e civile. Ogni diverso uso determinerà la decadenza di diritto di uso dei locali. Il Comune si assume le responsabilità civile e patrimoniale, per danni a persone e cose che dall'uso dei locali e delle attrezzature possa derivare al concedente, esonerando sia Città Metropolitana che il Dirigente Scolastico, da ogni e qualsiasi responsabilità. Il Comune inoltre risponderà dei danni che possono essere causati dall'uso sia ai locali che alle attrezzature ivi esistenti sulla base degli accertamenti che saranno effettuati in contraddittorio fra le parti. Il Comune si obbliga a fare usare alle società e associazioni sportive dilettantistiche i locali e le attrezzature in modo tale che l'attività consentita non impedisca o limiti eventuali altre attività che la scuola potrà contemporaneamente svolgere in ottemperanza alle vigenti disposizioni. In ordine all'attivazione del riscaldamento durante l'utilizzo dei locali il Comune prende atto che lo stesso potrà essere erogato - nell'ambito della durata giornaliera di attivazione consentita dalla legge (12 ore) - per le ore residuali dall'utilizzo scolastico concordando gli orari di accensione con Città metropolitana.

#### **Art. 3 – DURATA E REVOCA**

La presente convenzione avrà durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da darsi con preavviso di almeno tre mesi da una delle parti tramite raccomandata A.R.. Rimane comunque facoltà di Città Metropolitana revocare in qualsiasi momento la presente convenzione.

#### **Art. 4 – UTILIZZO SPAZI**

Il Comune potrà utilizzare direttamente gli impianti per attività sportive e motorie e, come disposto al precedente art. 2, potrà disporre l'utilizzo degli spazi esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico. Città Metropolitana assume l'impegno di verificare con il Dirigente Scolastico della scuola cui la palestra è annessa l'orario di cessazione dell'attività scolastica e la conseguente disponibilità per l'uso "extrascolastico". Questo s'intende comprensivo del sabato e della domenica, del periodo estivo (vacanze scolastiche) nonché dei giorni di chiusura della scuola dove è annesso il complesso sportivo iscritti nel calendario annuale scolastico emanato dalla Regione Toscana. Sono comunque fatte salve eventuali richieste di utilizzo da parte dei vari Istituti Scolastici per lo svolgimento, straordinario, di attività anche in orario extrascolastico. Città Metropolitana si riserva comunque la facoltà di utilizzare gli impianti per lo svolgimento di proprie iniziative promosse e/o organizzate. A tale scopo dovrà essere dato al Comune un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi gli impegni inderogabili già assunti dal Concessionario quali campionati o gare.

#### **Art. 5 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Comune si obbliga, anche in collaborazione con Città Metropolitana, nel rispetto e a garanzia degli utenti che utilizzeranno, attraverso la partecipazione alle varie attività sportive, gli spazi delle palestre di cui trattasi in orario extrascolastico, ad effettuare con i Dirigenti Scolastici ed un legale rappresentante dell'Associazione o Società Sportiva concessionaria, una riunione di coordinamento in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il Comune, nel caso in cui abbia concesso l'uso delle palestre scolastiche ad Associazioni Sportive, può legittimamente trasferire l'obbligo di cui sopra alle medesime Associazioni. Di detta riunione dovrà pervenire alla Città Metropolitana di Firenze specifica dichiarazione scritta dalla quale si evince l'avvenuto coordinamento.

#### **Art. 6 –UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE**

Il Comune potrà consentire l'uso degli impianti ad Associazioni e Società Sportive dilettantistiche individuate ai sensi e con le procedure della Legge regionale n° 21 del 27 febbraio 2015. Gli utilizzi da parte di soggetti diversi dal Comune dovranno essere comunicati alla Città Metropolitana di Firenze. Il Comune ha l'obbligo di vigilare affinché i diversi soggetti provvedano direttamente, a loro cura e spese, alla pulizia dei locali resasi necessaria in conseguenza del loro uso, e alle spese comunque connesse con l'uso degli stessi e delle attrezzature, ivi comprese le spese di consumo del materiale per l'impiego dei servizi strumentali. Il Comune si obbliga a curare la buona conservazione degli impianti e risponderà di tutti i danni che potranno essere

arrecati alla struttura ed alle attrezzature nelle ore in cui esso ne dispone, fatta salva la responsabilità dei soggetti autorizzati dal Comune all'utilizzo delle palestre. Città Metropolitana non si assume alcuna responsabilità per furti di materiali o cose di proprietà del Comune o dei frequentatori dell'impianto custoditi nei locali utilizzati e comunque per danni a qualsiasi titolo dai medesimi subiti.

#### **Art. 7 – GARANZIE ASSICURATIVE**

Il Comune esonera Città Metropolitana da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, compresa la responsabilità derivante dall'attività svolta nell'ambito dell'impianto, e da quanto forma oggetto del presente atto. A tal proposito si obbliga a stipulare idonea polizza, con primaria compagnia assicurativa con un massimale di almeno € 1.000.000,00. Il Comune s'impegna altresì, nel caso in cui gli spazi concessi non siano direttamente gestiti ma utilizzati da Società terze e dallo stesso autorizzate, a richiedere analoga copertura assicuratrice a garanzia del corretto utilizzo dell'impianto. La Città Metropolitana non è responsabile in alcun modo di ogni danno, infortuni o molestia che possa derivare a chiunque od accadere durante lo svolgimento di ogni attività che si svolga nell'impianto, organizzata direttamente dal Comune o da terzi ammessi ad usare l'impianto stesso.

#### **Art. 8 – LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO**

Al Comune è fatto divieto assoluto di eseguire e/o comunque procedere a qualsiasi modifica dei locali in uso non espressamente autorizzati da Città Metropolitana. L'esecuzione di lavori non autorizzati darà luogo all'obbligatorio ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria e rimane salvo il diritto di Città Metropolitana alla rivalsa economica per danni provocati o dipendenti dall'esecuzione di opere non autorizzate. I medesimi obblighi e divieti vigono anche nei confronti del sub – locatore.

#### **Art. 9– INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI**

È consentita al Comune, riguardo a quanto disposto dalla Legge della Regione Toscana n. 68/2015 “Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva” e dal Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R., che demandano la responsabilità dell'installazione del DAE al soggetto gestore dell'impianto sportivo, l'installazione e manutenzione, previa comunicazione a Città Metropolitana, a proprie spese di una postazione DAE con teca a muro e relativi pannelli indicatori. Il defibrillatore sarà utilizzato dal Comune e dai diversi soggetti nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata normativa.

#### **Art. 10 – INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A**

## LAVORI

L'esecuzione di lavori di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto eseguiti da Città Metropolitana dovrà essere comunicata al Comune con preavviso scritto di giorni 45 a mezzo PEC. L'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma è causa di recesso da tutti i rapporti nei confronti dei soggetti diversi e nei confronti di altri soggetti terzi instaurati dal Comune e nessuna indennità potrà essere richiesta a Città Metropolitana.

### Art. 11 – PARTECIPAZIONE AI CONSUMI

Il Comune si obbliga a corrispondere a Città Metropolitana, a titolo di rimborso, la tariffa oraria stabilita annualmente dal Consiglio Metropolitan. In particolare per l'anno 2019 la stessa è stata commisurata in base alla tipologia dell'impianto, che così si riassume:

categoria "A" tariffa oraria € 10,30,

categoria "B" tariffa oraria € 8,30

categoria "C" tariffa oraria € 5,50.

Il Comune dichiara di accettare la tariffa oraria stabilita e riportata a fianco di ciascuna palestra annessa alla scuola:

**categoria "A" tariffa oraria € 10,30:**

"I.I.S. GIOTTO ULIVI";

Città Metropolitana invierà al Comune la Deliberazione di Consiglio di approvazione annuale delle tariffe a cui il Comune dovrà adeguare la partecipazione ai consumi se dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di comunicare per iscritto a Città Metropolitana, entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, il numero presunto delle ore di utilizzo dell'impianto per l'anno scolastico successivo. Tale previsione, al fine di consentire l'accertamento in entrata da parte di Città Metropolitana e l'impegno di spesa da parte del Comune, dovrà essere confermata o rettificata tramite comunicazione scritta a Città Metropolitana entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno, tenuto conto dell'individuazione del numero effettivo delle ore di utilizzo dell'impianto per l'anno scolastico in corso.

Il Comune dovrà presentare la rendicontazione consuntiva delle ore di utilizzo degli impianti in orario extrascolastico, comprensiva dei riferimenti al provvedimento di assunzione dell'impegno, entro e non oltre il 15 Gennaio relativamente al secondo semestre dell'anno precedente e dovrà, altresì, presentare entro e non oltre il 15 Luglio, la stessa rendicontazione consuntiva relativa al primo semestre dell'anno in corso. Sulla scorta della rendicontazione oraria semestrale di cui sopra, l'Ufficio Sport della Città Metropolitana, previa verifica, quantificherà i rimborsi dovuti dal Comune comunicando allo stesso i relativi importi a debito.

La Città Metropolitana di Firenze dovrà emettere fattura entro il 31 Luglio per l'importo rendicontato del primo semestre ed entro il 31 Gennaio per l'importo

rendicontato del secondo semestre.

Il Comune si obbliga ad effettuare il pagamento, dietro fatturazione da parte della Città Metropolitana di Firenze, di quanto dovuto in due tranche, la prima entro e non oltre il mese di Febbraio e la seconda, entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno. Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C di Tesoreria Unica presso la Banca D'Italia intestato alla Città Metropolitana di Firenze e recante la causale del versamento.

È fatta salva la possibilità di concedere proroghe al pagamento per eventuali sospensioni delle attività della palestra per cause di forza maggiore (guasti od altro). La ricevuta del versamento dovrà essere depositata presso l'Ufficio Sport di Città Metropolitana.

#### **Art. 12 DIRITTO DI REVOCA**

Città Metropolitana può revocare in qualunque momento la concessione con provvedimento motivato.

#### **Art. 13 RINVII E CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto di concessione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile ed ogni altra norma di legge vigente in materia. Per ogni controversia riguardante il presente atto ed alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione in via amministrativa. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

Redatto in triplice originale.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Città Metropolitana di Firenze, Arch. Riccardo Maurri

Per il Comune di Borgo San Lorenzo, Dott. Marco Giannelli

*Documento sottoscritto con firma digitale.*